



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
SEZIONE UNICA CIVILE

in persona del giudice unico Dott. ALESSANDRO PETRONZI ha pronunciato,
al termine dell'udienza di discussione del 30.06.2020 (tenutasi nelle forme di
cui all'art 83 VII co. lett. h D.L 18/2020), la seguente

S E N T E N Z A

ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. nella causa n. 962/2019 di R.G. promossa da:

A _____ **F** _____, assistito e rappresentato dall'Avv. _____, come in
atti domiciliato

- parte attrice -

contro:

A _____ **P** _____ **O** _____ e **M** _____ **P** _____ **O** _____, assistiti e rappresentati
dall'Avv. _____, come in atti domiciliati

- parte convenuta-

**Sulle conclusioni rassegnate alla odierna udienza figurata mediante
scambio di note ed istanze scritte.**



Ragioni della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore ha convenuto in giudizio i convenuti chiedendo di accertare la natura familiare e gentilizia dell'edicola funeraria costruita dal proprio padre, alla fine degli anni '60, ove vennero sepolti, per temporanea concessione, a mero titolo di cortesia, anche i prozii dell'esponente, danti causa degli odierni convenuti, rispettivamente nel 1983 e nel 1994; e per l'effetto, ordinare la estumulazione delle salme di questi ultimi, a cura e spese dei convenuti.

Si sono costituiti i convenuti, nella loro qualità di eredi testamentari di A F , cui era stato concesso nel 1983, da C: B , moglie del fondatore del sepolcro e madre dell'odierno attore, di tumulare nel sepolcro i propri genitori, V: F e F F , evidenziando di essere a loro volta titolari del diritto di sepolcro, anche per usucapione, essendo i loro danti causa sepolti nel 1983 (F F) e nel 1994 (V F).

In via di *reconventio reconventionis*, l'attore, nel caso di accertamento del diritto in favore dei convenuti, ha chiesto che gli stessi venissero condannati a corrispondere la metà delle spese di manutenzione in relazione al sepolcro.

La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento.

La giurisprudenza di legittimità in tema di *jus sepulchri* ha avuto modo di precisare:



“Lo jus sepulchri, che nel sepolcro ereditario si trasmette nei modi ordinari per atto inter vivos o mortis causa dall'originario titolare come qualsiasi altro bene, anche a persone non facenti parte della famiglia, invece, nel sepolcro gentilizio o familiare (carattere, quest'ultimo, da presumersi in caso di silenzio o anche se vi sono dubbi al riguardo) è attribuito in base alla volontà del testatore in stretto riferimento alla cerchia dei familiari presi in considerazione come destinatari del sepolcro stesso, acquistandosi dal singolo iure proprio sin dal momento della nascita, per il solo fatto di trovarsi con il fondatore in quel determinato rapporto previsto nell'atto di Fondazione o desunto dalle regole consuetudinarie, in ogni caso iure sanguinis e non iure successionis, e dando luogo ad una particolare Forma di comunione fra contitolari, senza poter essere trasmesso per atto tra vivi né per successione mortis causa, nè perdendosi per prescrizione o rinuncia. Detto diritto si trasforma, da familiare in ereditario solo con la morte dell'ultimo superstite della cerchia dei familiari designati dal fondatore, rimanendo soggetto per l'ulteriore trasferimento alle ordinarie regole della successione mortis causa”.

(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5015 del 29/05/1990 (Rv. 467444 - 01).

Ed ancora: *“Nel sepolcro ereditario lo "ius sepulchri" si trasmette nei modi ordinari, per atto "inter vivos" o "mortis causa", come qualsiasi altro diritto, dall'originario titolare anche a persone non facenti parte della famiglia, mentre nel sepolcro gentilizio o familiare - tale dovendosi presumere il*



sepulcro, in caso di dubbio - lo "ius sepulchri" è attribuito, in base alla volontà del testatore, in stretto riferimento alla cerchia dei familiari destinatari del sepulcro stesso, acquistandosi dal singolo "iure proprio" sin dalla nascita, per il solo fatto di trovarsi col fondatore nel rapporto previsto dall'atto di fondazione o dalle regole consuetudinarie, "iure sanguinis" e non "iure successionis", e determinando una particolare forma di comunione fra contitolari, caratterizzata da intrasmissibilità del diritto, per atto tra vivi o "mortis causa", imprescrittibilità e irrinunciabilità. Tale diritto di sepulcro si trasforma da familiare in ereditario con la morte dell'ultimo superstite della cerchia dei familiari designati dal fondatore, rimanendo soggetto, per l'ulteriore trasferimento, alle ordinarie regole della successione "mortis causa". (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la decisione di merito che, correttamente motivando, aveva dichiarato l'avvenuta trasformazione del sepulcro da familiare ad ereditario sulla scorta dei comportamenti tenuti dai discendenti nei confronti del Comune, titolare del potere concessorio sull'area cimiteriale, comportamenti compatibili esclusivamente con la successione ereditaria nei diritti relativi alla tomba di famiglia)" (Cass. 7000/2012).

Alla stregua di tali canoni interpretativi, come delineati dalla giurisprudenza di legittimità, si deve ritenere che il diritto di sepulcro in esame sia di natura gentilizia o familiare, e dunque riservato ai soli appartenenti al



nucleo familiare del fondatore G F , deceduto nel 1979, ed ivi sepolto.

Del resto, la tumulazione dei genitori di A F nel sepolcro fu chiaramente concessa, in via puramente interinale e provvisoria, come si desume dalla piana lettura del doc. 13 fasc. parte attrice, risalente al 30 aprile 1983, ove la moglie del fondatore, C: B , madre dell'odierno attore, espressamente concesse "in prestito" a V F , madre di A: F (di cui gli odierni convenuti sono eredi testamentari), due loculi all'interno del sepolcro oggetto di causa, fino a al momento in cui la stessa F , o il figlio, non avessero trovato altra e più idonea sistemazione, e peraltro a fronte della concessione dell'uso gratuito di terreni di proprietà dello stesso A F .

Alcuna volontà fu manifestata dall'odierno attore, in allora minorenne, in quanto solo un adolescente, e dunque incapace di poter esprimere alcun valido consenso, né tantomeno, e ciò con valore assorbente su ogni altra considerazione, dall'originario fondatore G F , unico soggetto che, in base alla consolidata giurisprudenza sopra richiamata, avrebbe potuto allargare la cerchia dei beneficiari dello *jus sepulchri*, imprimendo al sepolcro in questione la natura di sepolcro ereditario, il quale, alla data del 30 aprile 1983, era già defunto, essendo venuto a mancare nel 1979.



Peraltro, il fatto che la concessione temporanea di cui alla scrittura del 30 aprile 1983 fosse venuta meno, per avere il nucleo familiare di A F trovato altra idonea sistemazione funeraria, lo si può desumere dalla circostanza, pacifica ed incontestata da entrambe le parti del giudizio, che lo stesso A F fu sepolto altrove (un loculo comunale, doc. 14 fasc. attoreo); segno, dunque, più che tangibile, che la temporanea concessione della occupazione dei loculi nell'edicola funeraria F avesse già esaurito la sua ragion d'essere.

Deve conclusivamente ritenersi che la tumulazione degli aventi causa degli odierni convenuti (*rectius* i genitori di A F) sia pertanto avvenuta in via solo temporanea e provvisoria, non potendo configurare affatto la attribuzione di un valido diritto al sepolcro in capo agli odierni convenuti.

Per le medesime ragioni va pertanto rigettata la domanda riconvenzionale di usucapione promossa dai convenuti, essendo la tumulazione dei genitori di A F, tumulati nel 1983 e nel 1994, avvenuta solo a mero titolo di cortesia, nel pieno rispetto della pattuizione concessa da C B, di cui al doc. 13 fasc. attoreo.

Resta assorbita la *reconventio reconventionis*.

In accoglimento della domanda attorea, va disposto un congruo termine, che si indica nel 31.12.2020, nell'attuazione delle operazioni di estumulazione delle salme di V F e di F: F, trattandosi di attività



che presuppone un necessario corredo autorizzatorio di carattere amministrativo, di cui i convenuti dovranno farsi carico.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dei convenuti, in solido tra loro. Esse sono liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei principi dettati dal D.M. Giustizia 10.03.2014 n. 55 che ha stabilito le modalità di determinazione del compenso professionale per l'attività svolta, applicando, nel caso di specie, i valori minimi per lo scaglione di riferimento (da 5.200,00 a 26.000,00 euro), stante la non particolare complessità della presente causa, ed esclusa la fase istruttoria, di fatto non espletata.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione rigettata, così provvede:

- a) In accoglimento della domanda di parte attrice, accerta la natura familiare o gentilizia della edicola funeraria edificata da F₁ G nel cimitero di B e, per l'effetto,
- b) condanna i convenuti a provvedere alla rimozione entro il termine del 31.12.2020, a propria cura e spese, alla estumulazione dalla tomba indicata nel precedente capo delle salme di V F₁ e F₂ F₃ ;



- c) condanna i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite che si liquidano in euro 200,00 per spese ed euro 1.618,00 per compensi professionali, oltre Iva e CPA e rimborso forf. al 15%, come per legge.

Così deciso in Ivrea, in data 30.06.2020.

Il Giudice

Dott. Alessandro Petronzi

